

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14bis del 28 febbraio 2005

Legge regionale n. 14 del 23 febbraio 2005

“RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2003”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. I residui attivi provenienti dai sotto elencati capitoli del bilancio dell’anno finanziario 2002, non riportati nel bilancio 2003, sono iscritti, per le stesse finalità, ai seguenti capitoli di nuova istituzione dello Stato di previsione dell’entrata dello stesso bilancio 2003, approvato con Legge Regionale n.16 del 5 agosto 2003, per gli importi a fianco indicati:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2002	DESCRIZIONE	CAPITOLO DEL BILANCIO 2003	IMPORTO
54	Contributi sanitari (D.L. 30/12/1992, n. 502)	54	582.049,89
82	Federalismo amministrativo. Proventi derivanti dal rilascio di autorizzazione o riconoscimento di stabilimenti e centri di cui alla tab.a) del D.P.C.M. 25.5.2000 in materia di salute umana e veterinaria. L.59/97 e D.Las.l 12/98	82	29.915,44
402	Quota nazionale per il cofinanziamento del PIM - Campania. Misure formazione professionale (art. 25 L.21/12/78 n. 845)	402	1.577.578,54
404	Fondi delta CEE (Fondo di sviluppo regionale) per il cofinanziamento del PIM Campania	404	5.323.589,07
408	Fondi della CEE (Fondo di orientamento in agricoltura) per il cofinanziamento del PIM Campania	408	6.811.698,15
412	Fondi delta CEE (Fondo Sociale Europeo) per il cofinanziamento del PIM Campania	412	8.487.815,45
426	Legge 64/86. Progetti di competenza regionale inctusi nel secondo piano annuale di attuazione (Delibera CIPE del 3/8/88)	426	47.258.415,49

CAPITOLO DEL BILANCIO 2002	DESCRIZIONE	CAPITOLO DEL BILANCIO 2003	IMPORTO
468	Gestione dell'impianto di depurazione di Solfora D.L. 18/9/84, n. 581 convertito in Legge 17/11/84, n. 775 (deliberazione CIPE 20/12/84- G.U. N. 39 del 14/2/85).	468	4.157.478,04
470	Gestione dell'impianto di depurazione dei Regi Lagni. DA.. 18/9/84. n. 581 convertito in Legge 17/11/84. n. 775 (deliberazione CIPE 20/12/84- G.U. N. 39 del 14/2/85).	470	16.247.734,05
490	Fondi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - cofinanziamento di progetti di formazione professionale finalizzati alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata ed all'inserimento professionale dei giovani previsti negli obiettivi 3 e 4 del Regolamento C.E.E. 2052/88 e nell'art. 2, lettera A del Regolamento CEE 5255/88 (art. 25 Legge 21/12/78, n. 845)	491	10.014.771,14
494	Fondi delta C.E.E. (Fondo Sociale Europeo) - cofinanziamento di progetti di formazione professionale finalizzati alla lotta contro la Disoccupazione di lunga durata ed all'inserimento professionale dei giovani previsti negli obiettivi 3 e 4 del Regolamento C.E.E. 2052/88 e nell'art. 2, lettera A del Regolamento CEE 5255/88	494	16.058.869,40
502	Fondi della CEE (Fondo Sociale Europeo) per l'attuazione di progetti di formazione professionale in attività produttive, valorizzazione delle attività turistiche, attività agricole e forestali salvaguardia dell'ambiente, multiassiale, apprendistato. Obiettivo 1 del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052/88)	502	6.740.392,40
504	Quota nazionale per l'attuazione di progetti di formazione professionale in attività produttive, valorizzazione delle attività turistiche. salvaguardia dell'ambiente, multiassiale, attività agricole e forestali, apprendistato. Obiettivo I del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052/88 e art. 25 Legge 21/12/78, n. 845)	504	3.953.982,87

CAPITOLO DEL BILANCIO 2002	DESCRIZIONE	CAPITOLO DEL BILANCIO 2003	IMPORTO
596	Fondi delta CEE (Fondo di Sviluppo Regionale) per il cofinanziamento degli assi prioritari: comunicazioni, potenziamento dell'artigianato, potenziamento e qualificazione dell'attività turistica, miglioramento dell'approvvigionamento idrico, salvaguardia dell'ambiente, ricerca sviluppo e innovazione, assistenza tecnica, pubblicità e monitoraggio del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052/88)	596	98243.252.10
616	Fondi della CEE (Fondo di Orientamento in Agricoltura) per il cofinanziamento degli assi prioritari: infrastrutture rurali. qualificazione dell'attività agricola, zootecnia attività di integrazione del reddito in agricoltura, ambiente e forestazione del programma operativo plurifondo (Regolamento C.E.E. 2052188)	617	5.730.732,55
658	Fondi del Ministero dell'Ambiente per un programma di ricerca sui fenomeni di inquinamento indotti alla risorsa idrica sotterranea conseguenti all'intensa attività agricola nell'area delta piana dell'agro sarnese - nocerino	658	219,50
700	Sistema informativo per la creazione del catasto delle acque (SINA 1988) (art. 18, legge 11/3/1988, 11. 67)	700	1032.913,80
893	Fondi dello Stato per l'attivazione di interventi e di opere di edilizia scolastica di cui alla L. 11.01.96 n. 23. Anno 1996	893	14.772.789.44
906	Fondi dello Stato per l'attuazione del progetto Area Dorsale Appenninica: predisposizione del documento cartografico per la pianificazione dell'assetto naturalistico del territorio (legge 6/12/91, n. 394)	906	136.861,08
964	Risorse finanziarie residue su sovvenzioni globali (quadro comunitario di sostegno 1994/99)	964	25.822.844,95
1048	Programma operativo multiregionale n. 9400281/1: azioni innovative ed assistenza tecnica (decisione CEE (94) 3492 del 16/12/94 ARINCO n. 94IT05021)Quota FSE	1047	2.599.148,10

CAPITOLO DEL BILANCIO 2002	DESCRIZIONE	CAPITOLO DEL BILANCIO 2003	IMPORTO
1076	Programma Comunitario INTEREGG II - fondi FESR (Decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/98) Progetto MEDAIR	1076	27.000,00
1077	Programma Comunitario INTEREGG II - fondi dello Stato (Decisione CEE/C 1998 2275 del 5/1/98) - Progetto MEDAIR	1077	9.000,03
7089	Conto n. 22936 denominato "Regione Campania - conto sanità" acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato in corso di chiusura: saldo di cassa al 31/12/2000 da riscuotere	7089	343.727,76

	RESIDUI ATTIVI DA CONSUNTIVO 2002	RESIDUI ATTIVI DA CONSUNTIVO 2002 IN CONTO CONS. 2003
TITOLO I	1.392.416.448,65	1.388.255.212,39
TITOLO II	2.499.051.901,60	2.058.075.797,62
TITOLO III	840.791.128,58	876.241.406,01
TITOLO IV	5.102.603.134,28	5.512.290.197,09
TITOLO V	1.176.040.237,34	1.176.040.237,34
TITOLO VI	69.604.159,27	69.604.159,27
TOTALE	11.080.507.009,72	11.080.507.009,72

2. La classificazione regionale del capitolo di entrata 5040 del bilancio 2003 avente per oggetto "Ristrutturazione dell'indebitamento regionale mediante atti di rinegoziazione degli originari contratti di mutuo stipulati successivamente al 31/12/1996" si intende modificata da Titolo 5 (Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie) - Categoria 13.43 (Entrate da mutui) - U.P.B. 86 (Prestiti e mutui) a Titolo 3 (Entrate extratributarie) - Categoria 11.38 (Entrate diverse, recuperi e rimborsi) - U.P.B. 80 (entrate extratributarie).

Articolo 2

1. Sono autorizzate, nell'ambito del riaccertamento dei residui passivi, le eccedenze di impegno di spesa sui seguenti capitoli, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2003	CAPITOLO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTO
8	2/2001	48.134,33
650	650/2002	0,13
1074	1074/2002	0,69
1076	1076/2002	0,30
3855	3855/2002	1.13
7086	7086/2002	10,00
9204	2022/1989	60.789,70

9204	2022/1990	35.773,55
9204	2022/1991	3.972,39
9204	9204/1992	28.606,50
9204	9204/1994	30.166,21
9204	9204/1995	28.508,43
9204	9204/1996	28.508,43
9204	9204/1997	11.551,00
9204	9204/1998	14.460,79
9204	9204/1999	6.197,49

2. Per effetto dell'arrotondamento da conversione, relativamente alla gestione residuale dell'anno 2001, sono autorizzate, inoltre, le eccedenze di impegno sui seguenti capitoli: cap. 16 (E. 0,03); cap. 54 (E. 0,01); cap. 62 (E. 0,01); cap. 71 (E. 0,02); cap. 73 (E. 0,02); cap. 76 (E. 0,03); cap. 78 (E. 0,01); cap. 108 (E. 0,02); cap. 122 (E. 0,01); cap. 154 (E. 0,02); cap. 258 (E. 0,02); cap. 406 (E. 0,01); cap. 509 (E. 0,01); cap. 2300 (E. 0,02); cap. 2353 (E. 0,04); cap. 2458 (E. 0,02); cap. 5126 (E. 0,01); cap. 5430 (E. 0,01); cap. 5600 (E. 0,01); cap. 7192 (E. 0,01).

3. In seguito alla riclassificazione dei capitoli di spesa, effettuata con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2003, avvenuta con Legge Regionale n. 16 del 5 agosto 2003, il totale dei residui passivi derivanti dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2002, pur esattamente riportato per il totale di euro 4.820.673.169,70 risulta riallocato nei diversi titoli della spesa come dal seguente prospetto:

	RESIDUI PASSIVI DA CONTO	RESIDUI PASSIVI IN CONTO
	CONS. 2002	CONS. 2003
TITOLO I	1.135.468.000,92	1.049.037.472,41
TITOLO II	2.424.163.096,12	2.510.593.624,63
TITOLO III	309.877,30	309.877,30
TITOLO IV	1.260.732.195,36	1.260.732.195,36
TOTALE	4.820.673.169,70	4.820.673.169,70

4. E' autorizzata l'eccedenza di impegno sulla competenza del capitolo 408 della spesa, per l'importo di euro 17.232,93.

5. Sono autorizzate le eccedenze di impegno sui seguenti capitoli (partite di giro), per l'importo a fianco indicato, in relazione agli analoghi maggiori accertamenti sui correlati capitoli della entrata:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2003	ECCEDEZZA DI IMPEGNO
9206	12.282.417,92
9286	472.613,41
9292	104.429,72

6. Si autorizza l'istituzione della UPB 239 (Tesoreria Regionale) distinta nei seguenti capitoli di spesa: 9074 (Sistemazione carte contabili - spese correnti); 9075 (Sistemazione carte contabili - spese di investimento); 9073 (Sistemazione carte contabili ex UU.SS.LL.), all'interno della Funzione Obiettivo 25 (Oneri non ripartibili) dell'Ambito 7 (Oneri non ripartibili) ed il successivo impegno, sulla gestione di competenza, per euro 32.876.000,00 al cap. 9074, per euro 98.631.441,48 al cap. 9075 e per euro 526.034.354,57 al cap. 9073, tramite utilizzazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione.

7. La giacenza di cassa al 1° gennaio 2003, iscritta al capitolo A1 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, approvato con Legge Regionale 5 agosto 2003, n. 16, per euro 39.065.390,55, viene rideterminata, in sede di consuntivo, in euro 1.378.279.456,02, giusto l'art. 7 della legge di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2002.

8. Il suddetto incremento della giacenza di cassa finanziaria: per euro 87.520.935,79 gli incrementi di stanziamento di cui al successivo capoverso, e per la differenza, pari ad euro 1.251.693.129,68, lo stanziamento del fondo di riserva di cassa, iscritto al capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, che risulta così rideterminato da euro 572.718.097,82 ad euro 1.824.411.227,50

9. E' autorizzato l'incremento degli stanziamenti di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 per gli importi a fianco indicati:

Capitolo	176	euro	2.448,00
Capitolo	264	euro	501.645,69
Capitolo	310	euro	6.080,82
Capitolo	1066	euro	142.419,29
Capitolo	2347	euro	2.318,18
Capitolo	4403	euro	1.373,10
Capitolo	9202	euro	86.864.650,71

Articolo 3

Conto Finanziario

1. E' approvato il conto consuntivo finanziario della Regione Campania per l'esercizio 2003, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Articolo 4

Entrate

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende Regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e da contabilità speciali accertate nell'esercizio finanziario 2003, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in euro 12.553.043.299,25

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002 in euro 11.080.507.009,72, risultano riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2003, in euro 10.727.592.942,34

3. Per effetto delle citate operazioni di accertamento e riaccertamento, i residui attivi al 31 dicembre 2003 risultano essere pari ad euro 11.923.704.114,83, così distinti:

	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE
ACCERTAMENTI	8.517.516.723,07	4.035.526.576,18	12.553.043.299,25
RESIDUI ATTIVI dagli esercizi 2002 e precedenti	2.839.415.403,69	7.888.177.538,65	10.727.592.942,34
		11.923.704.114,83	

4. Per effetto di quanto sopra accertato, è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, approvato con Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 9, dei residui attivi risultanti dal conto consuntivo finanziario dell'esercizio 2003, nei singoli importi dei capitoli, così come dalle singole risultanze iscritte nello stesso conto consuntivo.

Articolo 5

Spese

1. Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2002, per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo in euro 12.762.405.396,28

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2002 in euro 4.820.673.169,70, risultano riaccertati, per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 2003, in

euro 4.521.689.872,97

3. Per effetto delle citate operazioni di impegno e di riaccertamento, i residui passivi al 31 dicembre 2003 risultano essere pari ad euro 5.540.728.253,60, così distinti

	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
IMPEGNI	9.619.248.595,11	3.143.156.801,17	12.762.405.396,28
RESIDUI PASSIVI dagli esercizi 2002 e precedenti	2.124.118.420,54	2.397.571.452,43	4.521.689.872,97
		5.540.728.253,60	

4. Per effetto di quanto sopra impegnato e riaccertato, è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, approvato con Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 9, dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo finanziario dell'esercizio 2003, nei singoli importi dei capitoli, così come dalle singole risultanze iscritte nello stesso conto consuntivo

Articolo 6

Gestione di competenza

1. La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2003 chiude con un disavanzo di euro 209.362.097,03, così come risulta dai seguenti dati:

Entrate complessivamente accertate	euro	12.553.043.299,25
Spese complessivamente impegnate	euro	12.762.405.396,28
Disavanzo di competenza	euro	209.362.097,03

Articolo 7

Situazione di cassa

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003 il fondo di cassa ammonta ad euro 991.844.567,13, così generato

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2002	euro	1.378.279.456,02
Riscossioni dell'esercizio 2003		
In c/competenza (art. 4)	euro	8.517.516.723,07
In c/residui (art. 4)	euro	<u>2.839.415.403,69</u>
Totale riscossioni	euro	11.356.932.126,76
Pagamenti dell'esercizio 2003		
In c/competenza (art.5)	euro	9.619.248.595,11
In c/residui (art.5)	euro	<u>2.124.118.420,54</u>
Totale pagamenti	euro	<u>11.743.367.015,65</u>
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2003	euro	991.844.567,13

2. Per effetto di quanto sopra accertato, si autorizza l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, approvato con Legge Regionale 12 novembre 2003, n. 16, del fondo di cassa al 1° gennaio 2004 così come rideterminato ed aggiornato al 31.12.2003 nell'importo su determinato.

Articolo 8

Situazione finanziaria

1. Alla fine dell'esercizio 2003 il risultato di amministrazione ammonta ad euro 7.374.820.428,36, così come di seguito indicato:

Avanzo dell'esercizio 2002	euro	7.638.113.296,04 (A)+
Riaccertamento dei residui passivi provenienti dall'esercizio 2002:		
al 01/01/2003 (art.5)	euro	4.820.673.169,70
al 31/12/2003 (art.5)	euro	<u>4.521.689.872,97</u>
		- 298.983.296,73 (B)-
Riaccertamento dei residui attivi provenienti dall'esercizio 2002:		

al 01/01/2003 (art.4) euro	11.080.507.009,72	
al 31/12/2003 (art.4) euro	<u>10.727.592.942,34</u>	- 352.914.067,38 (C)+
Disavanzo della gestione di competenza (art. 6)		<u>209.362.097,03 (D) -</u>
Risultato dell'esercizio finanziario al 31 dicembre 2003	euro	7.374.820.428,36(A-B+C-D)
Economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già accertate con vincolo di destinazione		euro 6.733.859.482,25
Risultato di amministrazione		euro 640.960.946,11

Articolo 9

Conto generale del Patrimonio

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2003, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 2003

ATTIVITÀ

Attività finanziarie	euro	12.458.786.465,74
Attività disponibili	euro	245.091.637,70
Attività non disponibili	euro	<u>166.350.579,50</u>
TOTALE ATTIVITÀ	euro	12.870.228.682,94

PASSIVITÀ

Passività finanziarie	euro	10.216.297.099,06
Passività diverse	euro	<u>4.433.956.908,65</u>
TOTALE PASSIVITÀ	euro	14.650.254.007,71

CONSISTENZA NETTA AL 1° GENNAIO 2003 euro - 1.780.025.324,77

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2003

ATTIVITÀ

Attività finanziarie	euro	12.915.548.681,96
Attività disponibili	euro	248.910.015,52
Attività non disponibili	euro	171.830.438,22
TOTALE ATTIVITÀ	euro	13.336.289.135,70

PASSIVITÀ

Passività finanziarie	euro	12.274.587.735,85
Passività diverse	euro	3.839.809.755,88
TOTALE PASSIVITÀ	euro	16.114.397.491,73

CONSISTENZA NETTA AL 31/12/2003 euro - 2.778.108.356,03

PEGGIORAMENTO PATRIMONIALE euro 998.083.031,26

Il peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2003 risulta essere di euro 998.083.031,26 così come espresso dalla seguente situazione riepilogativa:

	INIZIALE	FINALE	VARIAZIONE
ATTIVITA'	12.870.228.682,94	13.336.289.135,70	466.060.452,76
PASSIVITA'	14.650.254.007,71	16.114.397.491,73	1.464.143.484,02
CONSISTENZA NETTA	- 1.780.025.324,77	- 2.778.108.356,03	
PEGGIORAMENTO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2003			euro 998.083.031,26

Articolo 10

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

23 febbraio 2005

Bassolino

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Legge regionale 5 agosto 2003, n. 16: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003-Bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005"

Punto 54

D.L. 30/12/1992, n. 502: "Contributi sanitari"

Punto 82

L. 59/97: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" D.Lgs. n.112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Punto 402

"L.n.845/78: "Legge-quadro in materia di formazione professionale"

art.25: (Istituzione di un Fondo di rotazione). - [Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione".

Punto 426

Legge n. 64/1986: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"

Punto 468

Legge n.775/1984: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno"

Punto 470

D.L. n. 581/1984: "Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"

Punto 502

Regolamento CEE n. 2052/1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti"

Punto 504

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

Legge 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale

Art. 25.

(Istituzione di un Fondo di rotazione). -

[Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

- 1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
- 4) dal 4,30 al 4 per cento;
- 5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977" (2).

(2) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge 19 luglio 1993, n.236

Punto 596 Regolamento CEE 2052/88 già riportato

Punto 616

Regolamento CEE 2052/88 già riportato

Punto 700

Legge 11 marzo 1988, n. 67

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".

Art. 18.

1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella D della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi.

Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere è valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

punto 893

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante: Norme per l'edilizia scolastica

punto 906

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante: Legge quadro sulle aree protette

Punto 1048

Azioni innovative regioni del Mezzogiorno. programma operativo multiregionale 940028/i/1 - Sottoprogramma azioni innovative. Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 1994/1999 - Decisione commissione n. c (94) 3492 del 16 dicembre 1994

Nota all'art. 2

L.R. n. 16/2003 già riportata

Nota all'art. 5

L.R. n.9/2004: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006".

Nota all'art. 7

L.R. n. 16/2003 già riportata.

Nota all'art.10

L'art.43 dello Statuto Regionale è il seguente: "Procedura di approvazione "Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

L'art.45 dello Statuto Regionale è il seguente: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."